



COMUNE DI FONTANA LIRI

Provincia di Frosinone

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.10 del 07 Maggio 2025

Oggetto: **Parere di cui alla proposta di deliberazione di Giunta n. 45 del 18/04/2025 con oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 – PIAO" ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 – Sezione 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO – Sottosezione 3.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.**

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Fontana Liri nella persona della Rag. Barbara Sarubbo Revisore Unico si è riunito in data odierna, per esaminare la proposta di Delibera di Giunta n. 45 del 18/04/2025 del Servizio Amministrativo, di cui in oggetto.

Preliminarmente il Revisore ha esaminato la seguente documentazione trasmessa tramite mail in data 30.04.2025:

- Proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 45 del 18/04/2025.
- PIAO contenente il Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2025 - 2027.

Tenuto conto

che l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra i quali anche gli "strumenti di programmazione economico-finanziaria";

Visti

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...);

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 che ha sostituito l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che prevede la riduzione delle spese di personale, anche con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- l'art. 33 del d.lgs n. 165/2001 nella sua versione rivisitata dall'art. 16, comma 1 della l. n. 183/2011, che dispone l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 16, comma 1- quater del D.L. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha inserito all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la previsione per la quale sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal medesimo comma 28 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

- il decreto ministeriale 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;

- l'art. 57, comma 3 - septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, che dispone che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;

- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che ha istituito il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che si pone come obiettivo quello di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso";

- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, che ha disposto, all'art. 1, comma 1, lettera a) "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica) del 30 giugno 2022, n. 132 che contiene il regolamento che definisce il contenuto del PIAO;

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2022 "Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80";

- la nota esplicativa relativa alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (Decreto Ministro Pubblica Amministrazione in data 22/7/2022 pubblicato in G.U. del 14/9/2022);

Dato atto

- che l'Ente ha rideterminato la dotazione organica del personale nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente - rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle allegate alla proposta deliberativa del PIAO anno 2025;

- ha attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale,

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della L. 296/2006, e ss.mm.e ii. è fissato per il Comune di Fontana Liri ad Euro 708.732,90,

Considerato che il DPCM 17 marzo 2020, cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, dispone che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, al Comune di Fontana Liri il parametro dato dal rapporto tra la media delle entrate dei primi tre titoli (al netto del FCDE) e le spese di personale come da ultimo consuntivo 2024 approvato risulta essere pari al 25,54%, e che pertanto *il Comune si pone al di sotto del "valore soglia"* nella classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, pari al 27,60% e all'articolo 6, tabella 3, pari al 31,60% per i Comuni nella fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti;

Preso atto che secondo la riclassificazione della spesa dettata dal suddetto decreto, la Spesa del Personale (macroaggregato 1), al netto di Irap, risultante dall'ultimo consuntivo 2024 approvato è pari ad Euro 497.598,79, mentre la spesa 2018 è pari ad Euro 663.093,17, e che la spesa massima teorica calcolata in base alla fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti è pari ad Euro 537.791,29;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "...i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

Considerato che

- il Comune di Fontana Liri si trova nelle condizioni di cui al succitato art.33, comma 2, del D.L. 34/2019, nonché del D.M. 17/03/2020;
- l'Ente non ha dipendenti in sovrannumero o in eccedenza e di conseguenza può procedere alla programmazione di assunzioni a tempo indeterminato;
- nel 2025:
 1. i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia previsto per la propria fascia demografica potranno incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del Dm ciascuna fascia demografica;

Rilevato che con il presente atto

- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come sopra descritto;
- sono autorizzate per il triennio 2025-2027 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

Visto che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2025, è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2025, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 11/04/2025, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione PEG 2025-2027;

Visti, altresì

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso in data 07/05/2025 dal Responsabile del Servizio Dott. Cesario Antonio;
- il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso in data 29/04/2025 dal Dott. Grimaldi Cristiano, Dirigente del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione,

Esprime

parere favorevole alla proposta di Giunta Comunale n. 45 del 18/04/2025 con oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – PIAO"

Raccomanda, inoltre

che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2025-2027, e all'atto delle assunzioni, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Fontana Liri, 07 maggio 2025

Il Revisore Unico
Rag. Barbara Sarubbo